

REGOLAMENTO (CEE) N. 3635/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'ossido di zinco, del codice NC 2817 00 00, e alle bambole, del codice NC 9502, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

prendere in considerazione è in generale uguale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1986 ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che per l'ossido di zinco, del codice NC 2817 00 00, e le bambole, del codice NC 9502, la base di riferimento è fissata rispettivamente a 282 000 e 7 632 000 ECU ; che, in data 1° ottobre 1988, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione ; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità ; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 12 dicembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, taluni prodotti, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 15 ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri ; che al riguardo la base di riferimento da

Articolo 1

A decorrere dal 1° novembre 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina :

Codice NC	Designazione delle merci
2817 00 00	Ossido di zinco ; perossido di zinco
9502	Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani :
9502 10	— Bambole, anche vestite :
9502 10 10	— — di materie plastica
9502 10 90	— — di altre materie
	— Parti ed accessori :
9502.91 00	— — Vestiti e loro accessori, calzature e cappelli
9502.99 00	— — altri

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.